

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del 23 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 gennaio 2001¹ sui concimi è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta l'ordinanza «composta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «compost».

Art. 2 cpv. 1

¹ Un concime può essere messo in commercio soltanto se soddisfa le rispettive esigenze e se è omologato.

Art. 5 cpv. 2 lett. a e b n. 2

² Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- a. *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola;
- b. *concimi ottenuti dal riciclaggio*: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
 2. *digestato solido e liquido*: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica; il digestato è liquido se il tenore di sostanza secca non è superiore al 20 per cento;

¹ RS 916.171

Art. 8 cpv. 1 lett. c e d

¹ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:

- c. non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale, eccettuati:
 - 1. i resti alimentari non provenienti dal traffico transfrontaliero,
 - 2. gli scarti verdi con resti alimentari,
 - 3. le uova, il latte, i latticini e il colostro,
 - 4. i prodotti apicoli,
 - 5. la lana non trattata,
 - 6. i metaboliti, quali urina, contenuto del rumine, dello stomaco e dell'intestino; e
- d. non è fabbricato a partire da fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli, delle aziende di sezionamento o delle aziende addette alla lavorazione della carne.

Art. 21a Restrizioni relative alla composizione

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell'allegato 2.6 ORRPChim² relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti.

² È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione, sostanze contenenti medicinali, componenti di *Ricinus communis* o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

³ Su domanda l'UFAG può autorizzare l'aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'utilizzazione di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo.

⁴ I produttori di concimi possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito. Ai concimi aziendali possono essere aggiunti materiali di aziende non agricole se i valori limite per gli inquinanti di cui al capoverso 1 sono rispettati.

⁵ Nella fabbricazione o nell'impiego di un concime non devono essere diffusi organismi indesiderati, quali organismi patogeni o semi di neofite.

Titolo prima dell'art. 23

Capitolo 5: Designazione, etichettatura, registrazione nel sistema d'informazione

Art. 23 cpv. 3

³ Qualora siano disponibili raccomandazioni svizzere in materia di concimazione, per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale nelle istruzioni per l'uso non sono necessarie prescrizioni per il dosaggio ai sensi dell'articolo 24a capoverso 1 lettera a.

Art. 24 cpv. 4

⁴ I concimi aziendali, forniti direttamente al consumatore finale a titolo professionale da un'azienda con allevamento di animali da reddito e registrati secondo il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 165f LAgr, sono esclusi dalle prescrizioni di etichettatura di cui all'articolo 23 capoverso 2 lettere a–e. Per istruzioni per l'uso si intendono i dati di base per la concimazione³ di Agroscope.

Art. 24a cpv. 5

Abrogato

Art. 24b Registrazione delle forniture di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

¹ Chi fornisce concimi aziendali deve registrare tutte le forniture nel sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 165f LAgr. Le forniture di concimi aziendali in sacchi non devono essere registrate.

² Chi fornisce concimi ottenuti dal riciclaggio deve registrare nel sistema d'informazione tutte le forniture ad acquirenti che ogni anno acquistano concimi ottenuti dal riciclaggio con un tenore complessivamente superiore a 105 chilogrammi di azoto o a 15 chilogrammi di fosforo.

³ I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1, che forniscono concimi aziendali o concimi ottenuti dal riciclaggio ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono registrare nel sistema d'informazione anche i materiali apportati compostabili o fermentabili. Per i materiali apportati di origine agricola va registrato ogni ritiro; per i materiali apportati di origine non agricola va registrato una volta all'anno il quantitativo totale.

⁴ I dati da registrare si basano sull'articolo 14 dell'ordinanza del 23 novembre 2013⁴ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

³ I dati di base per la concimazione sono disponibili sotto www.agroscope.ch

⁴ RS 919.117.71

Art. 24c Oneri complementari per lo stoccaggio e la fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio

¹ I detentori di impianti ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 possono fornire concimi ad acquirenti che non li utilizzano su terreni in proprietà o in affitto soltanto se gli acquirenti dimostrano di possedere le conoscenze necessarie per l'utilizzo.

² In caso di stoccaggio e fornitura di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio vanno osservate le disposizioni della legislazione sulla protezione delle acque.

³ I detentori di impianti devono effettuare le necessarie analisi secondo le istruzioni dell'UFAG, onde garantire che le esigenze di cui all'articolo 21a capoverso 1 siano adempiute. Mettono immediatamente a disposizione dell'UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova